

ALLEGATO 2
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/26
DISPOSIZIONI COMUNI ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE, A ECCEZIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

1. Parte introduttiva

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per l'avifauna migratoria previsti dalle l.r. n. 17/2004 e n. 26/1993 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria in Lombardia per la stagione 2025/26 si svolge come di seguito riportato.

- Si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP per quanto concerne:
 - l'attività venatoria in selezione agli ungulati e nelle forme collettive al cinghiale
 - gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, incluso l'eventuale anticipo della chiusura della stagione venatoria
 - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia al 1° settembre 2025 per determinate specie migratrici
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2026 per determinate specie migratrici.
- Fatte salve diverse indicazioni contenute nelle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/26 o in altre disposizioni regionali relative al prelievo venatorio, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. Gli orari giornalieri di caccia sono riportati sul tesserino venatorio regionale distribuito ai cacciatori residenti in Lombardia.
- Le disposizioni di cui al presente allegato, ove esplicitamente riferite al territorio a caccia programmata, non si applicano negli Istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.
- Negli ATC e CAC, in caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale e della specie Beccaccia, qualora si prosegua nell'attività di caccia, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) relativo alla specie stanziale o la sigla relativa alla specie Beccaccia, già annotati sul tesserino venatorio regionale dopo il prelievo.
- In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016 e s.m.i.:
 1. € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
 2. € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
 3. € 500,00 per ogni lepre comune;
 4. € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
 5. € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone
- In relazione agli scambi di cacciatori con altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.
- Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia".
- Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000: fatto salvo quanto disposto dall'art. 43, comma 5-ter della l.r. 26/93, nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto di Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale 2025/26, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della DG

Territorio e Sistemi Verdi. Nel mese di gennaio 2026, la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli Ungulati.

2. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ATC LOMBARDI

2.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.12.2025 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.12.2025 2 capi	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025 2 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri: - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC entro il 15.11.25 - al completamento del piano di prelievo approvato. Ove le date richieste dagli ATC per le stesse specie stanziali siano disomogenee a livello provinciale e, sentiti preliminarmente i comitati, non si raggiungesse il concerto, il dirigente dell'AFCP può valutare di uniformarle d'ufficio.
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025 2 capi	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025 1 capo	
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.01.2026 2 capi	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.01.2026 2 capi	La caccia alla volpe in squadra, dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla lepre si svolge mediante squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e comunicate agli AFCP

2.2 Ulteriori disposizioni

- Dal **21.09.2025** al **30.09.2025** compreso, la caccia in forma vagante negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane.
- L'uso del cane da seguita è consentito sino alla data di chiusura della caccia alla lepre, fatto salvo quanto previsto per la caccia alla Volpe e la caccia collettiva al Cinghiale.
- È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua

ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Nei territori compresi nelle Comunità Montane, con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al Cinghiale e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

3. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI I CAC LOMBARDI

3.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri: - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione del CAC entro il 15.11.25 - al completamento del piano di prelievo approvato.
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 1 capo	
FAGIANO (<i>Phasianus</i>)	Solo mercoledì e domenica	

<i>colchicus)</i>	Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.12.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Solo mercoledì, sabato e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 31.01.2026 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	La caccia alla volpe in squadra dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla lepre, si svolge mediante squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e comunicate agli AFCP.

3.2 Ulteriori disposizioni

- Nei distretti di gestione della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati.
- Con terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve, sono consentite la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al Cinghiale, la caccia ai Galliformi alpini e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI VALICHI MONTANI E ALLE MUNIZIONI IN PIOMBO

4.1. VALICHI MONTANI

Ai sensi della DCR 854/2025 di ottemperanza alla sentenza definitiva del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 1516 del 02.05.2025, l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai 475 valichi montani sottoposti a tutela, elencati all'allegato A della DCR stessa e cartografati al seguente link: <https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=6bd67e618e6a4c33b115a40d8d0274d7> fatte salve le determinazioni del giudice amministrativo in esito al ricorso in appello al Consiglio di Stato, pendente con n. R.G. 4128.2025. *In caso di accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, il divieto di esercizio dell'attività venatoria troverà applicazione entro la distanza di 1000 metri dai valichi cui fa riferimento la sentenza TAR Lombardia n. 482/2024, fatte salve diverse prescrizioni in merito da parte del giudice amministrativo.*

4.2. MUNIZIONI IN PIOMBO

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso,

all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);*
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.*

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere una diversa attività di tiro.

1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attività di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia."

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, le zone umide sono quelle individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, della legge 14.11.2024, n. 166.

Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre/novembre 2025

Sono disposte per la sola avifauna migratoria e per i territori provinciali di **Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia e Varese**, limitatamente al periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025, come di seguito precisato:

per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Monza e Città metropolitana di Milano, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova):

- due giornate integrative settimanali di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Tordo bottaccio e Tordo sassello.

per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di Bergamo e di Brescia:

- una giornata settimanale integrativa di caccia per le specie Cesena, Merlo, Tordo bottaccio e Tordo sassello;
- due giornate settimanali integrative di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola e Mestolone.

Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati

Si ricorda che è fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA, scrivendo una e-mail a recoveries@isprambiente.it, oppure al competente ATC che trasmetterà tale informazione all'Istituto.

Influenza aviaria

Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
- d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
- e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del'8/12/2021;
- f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.